

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

CIRCA IL RISPETTO DELL'OBBLIGO DI DOTAZIONE DELLA BANDA LARGA

Con riferimento all'istanza di rilascio del permesso di costruire/DIA n° _____, ai sensi del Capo II del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i., relativo a:

immobile sito in: GIAVENO _____

in mappa al foglio _____ particella _____

per intervento di _____
(Nuova costruzione – Ristrutturazione rilevante - ampliamento)

il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

con studio in _____ via _____

n° iscrizione albo professionale _____ qualifica _____

nella qualità di **progettista incaricato**, consapevole che:

- le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

informato, autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art.10 della L.675/96 e

DICHIARA

che l'intervento di cui all'oggetto prevede il rispetto di quanto prescritto all'articolo 135 bis del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 e s.m.i., in vigore dal 01.07.2015, circa l'obbligo di equipaggiare l'immobile con una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Giaveno li _____

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.

D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Art. 135-bis. Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

(articolo introdotto dall'art. 6-ter, comma 2, legge n. 164 del 2014)

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.